

N. 6300/2014 R.G.

**TRIBUNALE DI BRINDISI****Ufficio del Giudice del Lavoro**

Il Giudice del Lavoro,

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 7.10.2014;
decidendo in ordine al ricorso ex art. 700 cpc avanzato da Mauro Anna Maria;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la ricorrente ha chiesto l'attribuzione di ulteriori 12 punti nelle Graduatorie ad esaurimento di 3^a fascia della provincia di Brindisi per le assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato relative alla classe di concorso A019 - Discipline giuridiche ed economiche - e all'insegnamento di sostegno nelle quali è inserita.

Si è costituito il MIUR contestando la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.

Occorre in primo luogo rigettare l'eccezione di giudicato sollevata dal MIUR, atteso che nessun provvedimento definitivo, neppure in sede cautelare, si è formato all'esito dell'abbandono da parte della ricorrente di identico ricorso sul quale altro giudicante ha emesso provvedimento di non luogo a provvedere.

Passando al merito, ad avviso del GdL il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto ricorrendo entrambi i requisiti richiesti per accedere alla tutela di urgenza.

Sostiene la difesa MIUR che la ricorrente avrebbe prestato servizio in un ordine di scuola, la scuola secondaria di 1^o grado, dove non è prevista la propria Classe di concorso (A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche). La stessa quindi avrebbe prestato servizio senza essere in possesso del prescritto titolo di accesso nelle graduatorie della scuola secondaria di 1^o grado, così che non sarebbe possibile l'attribuzione in suo favore del punteggio relativo al prestato servizio di insegnamento in quanto svolto senza il predetto titolo.

L'assunto non può essere condiviso.

L'amministrazione richiama a sostegno della propria tesi l'art. 6 del DM 13.6.2007 n. 131 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124) secondo il quale "Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito si dà luogo alla

costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti. □ Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare."

La disciplina richiamata dal MIUR infatti, regola l'ipotesi "fisiologica", in cui cioè non siano esauriti gli elenchi di sostegno corrispondenti a ciascun ordine e grado di scuola. L'art. 6 comma 2, invocato invece dalla difesa ricorrente, si occupa della ipotesi, per così dire, "patologica", ovvero quella in cui i menzionati elenchi siano esauriti ed occorra pertanto attingere *aliunde* per assicurare la copertura dei posti di sostegno. Stabilisce infatti la norma menzionata che "Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli elenchi medesimi".

Se quindi diviene irrilevante la classe di concorso posseduta dalla ricorrente in relazione al tipo di scuola ove il servizio (non conteggiato) è stato prestato - stante il valore assorbente del titolo di specializzazione (sostegno) parimenti posseduto dalla stessa - non si comprende il motivo per cui il relativo punteggio non sia stato assegnato e ciò, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché il MIUR non ha adeguatamente indicato quale norma si impone di non assegnare il punteggio.

In secondo luogo, perché la medesima amministrazione non ha fornito spiegazione alcuna in merito alla attribuzione del punteggio in questione ad altri aspiranti che versano in una situazione o simile o, nel caso del prof. ██████████ ██████████, addirittura sovrapponibile (medesime GGAE per nomine a t.i. ed a t.d.; stessa classe di concorso A019 e sostegno; stesso servizio prestato presso la SSS "G. ██████████. ██████████. ██████████).

Accanto al *fumus*, da ritenere sussistente - alla stregua delle considerazioni sin qui svolte - quantomeno in relazione alla sommarietà della fase, è ravvisabile anche il *periculum in mora*.

E' appena il caso di osservare, infatti, che la privazione del punteggio compromette il miglioramento della propria posizione in merito alle graduatorie nelle quali la ricorrente è inserita anche con riferimento al conferimento di supplenze annuali o, quantomeno, fino al termine delle attività didattiche (sul rilievo ai fini del pregiudizio della mancata attribuzione di punteggio, cfr. **Tribunale Caltanissetta sez. lav. 23/09/2002; Pretura La Spezia 07 maggio 1999**).

Trattandosi di procedimento in corso di causa, le regolamentazione delle spese è rimessa al definitivo.

P.Q.M.


Il GdL,

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero della Pubblica Istruzione e all'USP di Brindisi l'immediata attribuzione alla ricorrente di ulteriori punti 12 nell'ambito delle attuali graduatorie ad esaurimento di 3^ Fascia della Provincia di Brindisi per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato relative alla Classe di Concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche e all'insegnamento di sostegno, nelle quali è inserita;
- 2) Spese al definitivo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Brindisi, 21.10.2014.

Depositato in cancelleria
Brindisi, li 21 OTT. 2014

L'ASSISTENTE GIURIDICO
(Dott.  DOMENICO PALERMO)



IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Domenico Toni